

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2350)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

e col **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1967

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372 e al decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti il Consorzio per la zona industriale apuana

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — Il Consorzio per la zona industriale apuana, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, modificato con l'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, ha lo scopo di « promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di svolgere ogni altra attività che possa essere utile per l'interesse della zona industriale ».

Con gli stessi provvedimenti sono state disposte, tra l'altro, proroghe agli incentivi fiscali e tariffari già accordati con il regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 343, per la ricostruzione e la ripresa della zona industriale. Questa, durante la guerra, essendo situata all'estremità della cosiddetta linea gotica, aveva risentito duramente delle conseguenze del conflitto che aveva avuto per teatro i suoi stessi stabilimenti industriali.

L'azione degli incentivi e quella del Consorzio sono valse a far sorgere nuove industrie e a consentire la riattivazione di quasi tutti gli stabilimenti rimasti semidistrutti o comunque inattivi.

Sebbene con lenta gradualità, la zona industriale apuana nella quale gli operai erano diminuiti a circa 2.200 unità, ha potuto raggiungere gli 8.500 operai occupati, superando sensibilmente la situazione ante-guerra.

Negli ultimi due anni, peraltro in relazione anche alla sfavorevole congiuntura economica, lo sviluppo della zona ha presentato rallentamenti e recessioni.

Si è, pertanto, ritenuto opportuno rivedere le norme concernenti gli organi e le attività del Consorzio in modo che in esso possano confluire nuovi interessi territoriali ed economici e nuove possibilità di azione.

Con l'articolo 1 del disegno di legge sono stati modificati gli articoli 1, 2, 3 e 6 del

decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e, in particolare, con il nuovo testo dell'articolo 1 di quest'ultimo decreto si è inteso precisare meglio i compiti riservati al Consorzio richiamando anche la esecuzione di infrastrutture e la sistemazione dei terreni per gli insediamenti industriali.

Nell'articolo 2 del decreto stesso sono stati inclusi anche i Comuni che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818, erano entrati a far parte del Consorzio ed è stato previsto che all'Ente possano aderire nuovi enti pubblici e privati. In tal modo l'azione propulsiva del Consorzio potrà estendersi su di un maggiore numero di Comuni in una area che aspira ad un più intenso sviluppo industriale.

Di conseguenza è stato anche precisato che del Consiglio fanno parte anche i rappresentanti dei nuovi enti che saranno ammessi a far parte del Consorzio.

È stato poi previsto l'adeguamento del numero dei componenti la Giunta esecutiva per commisurarla all'aumentato numero dei componenti il Consiglio direttivo del Consorzio.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, estendendo la dichiarazione di pubblica utilità anche alle opere necessarie all'apprestamento di servizi e infrastrutture, in relazione al nuovo testo dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372.

È stato esplicitamente riconosciuto che le dichiarazioni di pubblica utilità si applicano anche per gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari impieghi.

La espressa menzione è stata fatta per evitare che possa ritenersi ancora in vigore l'articolo 12 del regio decreto-legge 24 luglio 1938, n. 1266, il quale escludeva gli stabilimenti predetti dalle agevolazioni previste nel decreto stesso, mentre è necessario che l'industria del marmo, la quale dà all'economia della provincia un notevole e insostituibile apporto, possa fruire dei benefici connessi alla istituzione della zona industriale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli articoli 1, 2, 3 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 372, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« *Art. 1.* — È istituito il Consorzio per la zona industriale apuana. Esso ha lo scopo di promuovere le iniziative pubbliche e private per l'incremento, il completamento e il perfezionamento della zona industriale, di promuovere lo studio e l'esecuzione delle opere pubbliche per l'impianto e l'esercizio delle industrie della zona, di coordinare le iniziative, gli investimenti, i piani urbanistici e di distribuzione del lavoro e di assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo della zona industriale, quale l'esecuzione di infrastrutture e di opere per la sistemazione dei terreni della zona industriale e per la manutenzione di quelle già in esercizio e dei servizi relativi ».

« *Art. 2.* — Il Consorzio è costituito dai comuni di Massa, Carrara e Montignoso, dalla provincia di Massa Carrara, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara, nonchè dai Comuni indicati nell'articolo 1 della legge 21 luglio 1950, n. 818. Ad esso possono aderire, su loro richiesta, e su deliberazione del Consiglio del Consorzio, altri enti pubblici nonchè enti privati che perseguono scopi di generale interesse.

I Comuni facenti parte attualmente del Consorzio e quelli che vi aderiranno sono tenuti a determinare le zone dei rispettivi territori destinate agli insediamenti industriali, qualora non l'abbiano già fatto, mediante l'adozione di un piano regolatore generale ».

« *Art. 3.* — Il Consorzio è retto da un Consiglio composto:

- a) dal Presidente del Consorzio;
- b) da sedici componenti di cui tre no-

minati dal Consiglio comunale di Massa, tre da quello di Carrara e uno per ciascuno da quello dei comuni di Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Seravezza, Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, tra i cittadini dei rispettivi Comuni aventi sicura ed effettiva esperienza in materia economica, amministrativa e industriale;

c) da un rappresentante di ciascun ente pubblico o privato facente parte del Consorzio;

d) da due rappresentanti degli industriali e da due rappresentanti delle organizzazioni operaie locali.

Fanno parte di diritto del Consiglio del Consorzio il direttore dell'Ufficio provinciale industria, commercio e artigianato di Massa Carrara, l'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile di Massa Carrara, un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e uno del Ministero del tesoro.

I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati ».

« Art. 6. — Il Consiglio del Consorzio elegge nel suo seno una Giunta esecutiva di sei membri. Della Giunta fa inoltre parte di diritto il presidente del Consorzio che la presiede ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarate di pubblica utilità le opere che saranno realizzate nel perimetro della zona industriale per l'esercizio di attività industriali, compresi gli stabilimenti per la lavorazione del marmo per gli ordinari impieghi e per le istituzioni di protezione sociale, nonchè per provvedere all'apprestamento di servizi e infrastrutture ».